



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 47/2021 del 30/06/2021

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Giugno in modalità AUDIO-VIDEO, alle ore 14,18

IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	A	18	TASSI OLIVIER	A
2	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	19	ANTOCI SALVATORE	A
3	LEOTTA ANTONINO	A	20	DI TRENTO MASSIMO	A
4	MATTEI CELESTINA	P	21	COLUZZI MATTEO	A
5	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P	22	CIOLFI MARIA	A
6	D'ACHILLE FABIO	P	23	ZULIANI NICOLETTA	P
7	ARAMINI MARINA	P	24	FORTE ENRICO MARIA	A
8	PERAZZOTTI LAURA	P	25	CALVI ALESSANDRO	A
9	MOBILI LUISA	P	26	MIELE GIOVANNA	A
10	COLETTA ERNESTO	A	27	MARCHIELLA ANDREA	A
11	GIRI FRANCESCO	A	28	CALANDRINI NICOLA	A
12	CAMPAGNA VALERIA	P	29	TIERO RAIMONDO	A
13	DI RUSSO EMANUELE	P	30	IALONGO GIORGIO	A
14	GRENGA CHIARA	P	31	CELENTANO MATILDE ELEONORA	A
15	CAPUCCIO MARCO	P	32	CARNEVALE MASSIMILIANO	A
16	RINALDI GIANNI	P	33	VALLETTA VINCENZO	A
17	MONTEFORTE GABRIELLA	P			

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE

Deliberazione di Consiglio N° 47/2021

Pag. 1 di 12



Si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 62598 del 30.04.21, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Il dirigente Dott. Quirino Volpe, responsabile del Servizio Entrate, su indirizzo di dell'Assessore Gianmarco Proietti

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il presupposto per l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti nel territorio del Comune;
- l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013 secondo il quale Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;
- il comma 654 della richiamata Legge 27/12/2013 n. 147 dispone che nella commisurazione della tariffa *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente....."*;
- il comma 655 ai sensi del quale : *" Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art 33 bis del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008,n.31" , che secondo quanto stabilito dalla determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF ";*
- l'art. 1 comma 683, della Legge n.147 del 2013, stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il co. 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai commi 641 e ss. della sopra citata legge;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 04/06/2020, modificato ed integrato con la Deliberazione n. 49 del 22/09/2020 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visti :

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, integrato dall'art 27 comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione"*;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;



Rilevato che :

- con riferimento all'anno 2021 l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, Sostegni bis, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 che ha disposto "... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;*

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...);”;

- la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1^a dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....);*

- il comma 2 dell'art. 57 bis del D.L n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019, ai sensi del cui disposto " Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, demandando ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere emanato entro il 23 aprile 2020, la fissazione dei principi e dei criteri ai quali dovrà attenersi l'ARERA per adottare i provvedimenti per definire le modalità attuative di tale disposizione, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

- l'art. 38 bis del DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che, apportando modificazioni all'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 504/1992 prevede, a decorrere dal 1° giugno 2020, modifiche sostanziali alle modalità di riversamento del Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali alla Città Metropolitana, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione di tale disposizione

- con decreto del Mef del 1° luglio 2020 è stato previsto che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa,



rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24;

Considerato che a decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), a cui la legge di bilancio per il 2018 (l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017) ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti;

- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga";

- in particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, **integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF**, ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), tale nuovo metodo prevede altresì l'uso delle risultanze dei fabbisogni standard, dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 653, L. n. 147 del 2013, il comune deve avvalersi nella determinazione dei costi

- l'art. 6 comma 6.1 della Delibera ARERA n. 443/2019 prevede che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (il Comune di Latina in quanto l'Ato non è stata ancora istituita);

- l'art. 6 comma 6.3 della Delibera ARERA n. 443/2019 prescrive che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

- secondo l'art. 6 comma 6.5 della Delibera ARERA n. 443/2019 l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- l'art. 6 comma 6.6 della Delibera ARERA n. 443/2019 dispone che fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- nel territorio comunale non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pertanto il Comune di Latina svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

dato atto che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato ulteriormente in ambito rifiuti, con la deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.22/2021 del 29/04/2021, è stato approvato il piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Latina, redatto in conformità a quanto disposto dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 è articolato nei seguenti elaborati allegati a tale provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

1) Piano Finanziario degli Interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021 (schema Pef anno 2021);

2) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

3) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto che le componenti di costo di gestione di servizi di igiene urbana, determinati dal Piano Finanziario per l'anno 2021 ammontano a complessivi €. 25.866.563,00 come risultanti nel prospetto economico finanziario di seguito articolato:

	Determinazione dei costi del Tributo	2021
		(€)



	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (TV)	16.742.466,00
+	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (TF)	9.417.538,00
-	Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera n.2/DRIF/2020	- 293.441,00
=	Totale Componenti di costo della Tariffa	25.866.563,00

Vista la nota del Servizio Ambiente, del 18/06/2021, Prot. n.86452/2021, con cui è stato comunicato che in base ai dati trasmessi dall'azienda beni Comuni di Latina (ABC) il quantitativo dei rifiuti raccolti sul territorio comunale nell'anno 2020 è pari a kg. 68.451.797, di cui kg . 48.496.920 da raccolta indifferenziata e kg 19.954.877 da raccolta differenziata ;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 04/06/2020, modificato ed integrato con la Deliberazione n. 49 del 22/09/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che la TARI:

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (commi 667 e 668, art. 1 .L. n. 147/2013);
- si compone di una quota fissa e una variabile a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso utilizzato per l'applicazione della TIA e della TARES;

- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999, a partire dall'anno 2006;

RILEVATO CHE :

- che l'art. 1, comma 654, .L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), prevede, quale che sia il metodo utilizzato per la determinazione della tariffa, che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere, assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

- che il comma 658 stabilisce che *:"nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche "*

che al comma 659 riconosce *altresi ai Comuni la facoltà di "prevedere riduzioni*

tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

- al comma 660 dispone inoltre che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso *"la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

Considerato che:

- l'art. 26 del vigente Regolamento Tari (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 04/06/2020) stabilisce,fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, che: *" il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147"*;



- ai sensi dell'art.33 bis della legge 28/02/2008 n. 31, è previsto un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche stimato prudenzialmente in € 120.000,00 per l'esercizio 2021, in considerazione delle erogazioni operate negli esercizi precedenti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tale importo viene sottratto dal costo relativo alla quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";

- in tema di articolazione della tariffa il D.P.R. 158/99 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce d'utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che :

per le utenze domestiche l'art. 5. del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti) e i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

Nel dettaglio:

- la quota fissa (*TFd*) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;

- la quota variabile (*TVd*) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (*Kb*) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (*Kb*) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;

- **per le utenze non domestiche** (per le quali il citato decreto enuclea trenta categorie di attività):

1) la quota fissa (*TFnd*) è determinata per ogni singola utenza come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale assoggettabile a tariffa, in mq, per il coefficiente potenziale di produzione di rifiuti (*KC*), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connesso alla tipologia di attività.

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente è determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nelle tabelle 3a e 3b del DPR n. 158/99..

2) per la quota variabile (*Tv nd*), il comma 2 dell'art. 6, prevede la possibilità di applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche per gli enti locali che non hanno organizzato un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, in tal caso per l'attribuzione della quota variabile questa è data dal prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie del locale (in mq) parte variabile della tariffa, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, risultante da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

- che la definizione della concreta tariffa costituisce esercizio di discrezionalità espressiva dell'orientamento politico amministrativo, consacrato negli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, in quanto tali insindacabili in sede giudiziaria, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 10-02-2009, n. 750; Cons. Stato Sez. V, 10-07-2003, n. 4117; Cass. civ., 06-11-1981, n. 5849);

Considerato che:

- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2021 del 29/04/2021, è stato approvato il piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Latina, redatto in conformità a quanto disposto dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443, le cui componenti di costo di gestione di servizi di igiene urbana, ammontano a complessivi €. 25.866.563,00

Rilevato altresì che:

i coefficienti *Ka* sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, per cui per le utenze domestiche, la parte fissa è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, mentre la parte variabile è data da una quota unitaria dei costi variabili e da un coefficiente di produttività variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;



Ritenuto opportuno:

- confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegati alla Deliberazione di C. C n. 80/2014 del 29/09/2014, quale parte integrante e sostanziale, relativa alla determinazione del listino tariffario della TARI 2014;

Considerato:

- che per l'anno 2021, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario approvato è pari €. **25.866.563,00**, derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €. **9.417.538** pari al **35,99** % del totale dei costi;

i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € **16.742.466,00**. pari al **64,00**% del totale dei costi;

che dovendosi procedere, quindi, al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche, dovendo operare una scelta discrezionale, anche sulla base di quanto determinato negli esercizi precedenti agevolando le utenze domestiche, come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, nel 2018 con la **Deliberazione di C.C n° 16/2018 del 08/03/2018**, tenuto conto anche dell'andamento nel corso del 2017 della raccolta differenziata che ha subito una flessione, con contestuale aumento dei costi per il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato, sono state leggermente modificate, di un punto le percentuali di incidenza sulla parte fissa dei costi, definite dalla Deliberazione di C.C n.80/2014 del 29/09/2014, relativa all'approvazione del listino tariffario della TARI per l'anno 2014, che erano state confermate sino al 2017, pertanto dall'anno 2018 la percentuale di incidenza delle utenze sulla parte fissa dei costi è stata variata nella misura del 59% per le utenze domestiche e del 41% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la suddivisione dei costi è in base alla potenziale percentuale di produzione dei rifiuti come desunti dall'applicazione dei coefficienti Kd;

che pertanto sulla parte fissa dei costi la percentuale di incidenza delle utenze è pari al 59% per le utenze domestiche e del 41% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la suddivisione dei costi è calcolata in base alla percentuale potenziale di produzione dei rifiuti suddivisi tra : utenze domestiche 67,15% e non domestiche 32,85% ;

che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta stabiliti dal D.P.R. n 158/1999: " Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani " nelle tabelle, allegate allo stesso provvedimento, 1.a e 2 per le utenze domestiche, 3.a la 4,a per quelle non domestiche, di seguito riassunte:

1) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka -coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (I suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1.a);

2) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (metodo normalizzato tabella 2);

3) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc - coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);

4) Interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: Kd - coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);

Ritenuto che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna delle categoria sopra evidenziata è stata effettuata secondo il listino allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e così costituito:

Prospetto 1) Riporta le voci di costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e costi variabili, ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica (**Allegato Prospetto 1**) I **costi fissi** sono suddivisi in base alla contribuzione al gettito delle due fasce, secondo le seguenti percentuali: 59% utenze domestiche e 41% utenze non domestiche.

I **costi variabili** sono suddivisi in base alla **potenziale** produzione di rifiuti con la ripartizione in percentuale dei costi variabili tra : utenze domestiche 67,15% e non domestiche 32,85% ;

Prospetto 2) Riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (rispettivamente coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche). I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal citato D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nella misura minima per le utenze con un numero di componenti maggiore o uguale a 3 e nella misura massima per le utenze con un numero di



componenti minore o uguale a 2. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, sono state operate le distinzioni indicate nei prospetti allegati. (**allegato Prospetto 2**)

Prospetto 3) Riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica, sia non domestica, risultanti dall'archivio delle utenze ed individua i costi unitari fissi e variabili sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche. Detta individuazione è stata effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza, risultante dagli archivi in possesso dell'Amministrazione. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche (**Allegato Prospetto 3**)

Prospetto 4) Riporta infine le singole misure tariffarie per utenze domestiche e per utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui allo stesso prospetto 4); (**Allegato Prospetto 4**)

Preso atto che l'art. 27 del regolamento comunale ad oggetto : "Tributo giornaliero" prevede per le utenze soggette a tariffa giornaliera, applicabili ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % ;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti;

Visti, inoltre:

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato, con la Deliberazione di C.C. n. 22/2021 del 29/04/2021 (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Visti :

i commi da **654 a 660 dell'art. 1 della legge n.147/2013** che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;



Dato atto che l'art. 24, del vigente regolamento Tari ad oggetto :**"Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti"** al comma 2 prevede che:*"il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:*

.....;

b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), *regolarmente iscritte all'apposito albo comunale nelle more dell'istituzione del registro unico nazionale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;*

Considerato che per la annualità 2021 è intenzione del Comune di Latina assicurare l'esenzione nei limiti dei fondi appositamente stanziati nel bilancio dell'Ente pari ad € 50.000,00, a carico della fiscalità generale, finanziati dalle entrate proprie dell'ente non aventi specifica destinazione, dal pagamento della TARI alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- 1) essere regolarmente iscritte all'apposito albo comunale nelle more dell'istituzione del registro unico nazionale,
- 2) l'agevolazione è riconosciuta limitatamente all'immobile, di proprietà, in affitto o in comodato, dove svolgono la propria attività e nel quale non risultano essere residenti nuclei familiari"
- 3) presentazione di apposita richiesta entro i termini previsti da un successivo atto dirigenziale;

Di dare atto che la presente agevolazione, come previsto dal comma 7 lett b, dell'art 24 del vigente Regolamento TARI, trova copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune, e che qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande di concessione dell'agevolazione in proporzione al rapporto tra i valori di bilancio ed il valore dell'ammontare delle agevolazioni richieste;

Considerati i tempi per istruire le procedure per il tempestivo riconoscimento, su istanza di parte, in ordine alle agevolazioni previste nel regolamento tari per le utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto opportuno di stabilire che per l'anno 2021 la Tari sarà riscossa in acconto e saldo, che l'acconto è calcolato sulla base delle tariffe approvate con Deliberazione di C.C. n. 49 del 22/09/2020 per l'anno 2020 nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni dichiarate e comunicate in **un'unica** rata avente la seguente scadenze:

acconto rata unica 30/11/2021;

Ritenuto altresì di stabilire che il saldo, a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle nuove tariffe approvate per l'anno 2021, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori e dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019, avrà la seguente scadenza:

saldo rata unica al 30/12/2021,

Dato atto che :

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo;

- con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n.64 del 30/10/2020, è stata confermata nella misura del 5%, il tributo di cui sopra, per i comuni della provincia che non abbiano superato almeno il 30% di raccolta differenziata, che sulla base dei dati forniti da Servizio Ambiente la percentuale di raccolta differenziata per il Comune di Latina è pari al 29,15%;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22/2021 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il **PEF 2021**, secondo il nuovo MTR delineato da ARERA con la deliberazione n.443/2019

Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile



del Responsabile del servizio finanziario; il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DLGS 118/2011;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale relativo alla Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 04/06/2020 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio N° 73 / 2021 del 16/06/2021;

Visto il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, " decreto Sostegni bis", convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;

Richiamato il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 5 e comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Vista la Circolare MEF 2/Df del 22 novembre 2019 ;

Viste le deliberazioni ARERA 443/2019 e 444/2019 ;

Visto il D.L n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019;

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) approvato dall'Ente con Deliberazione di C.C. n. 22/2021 del 29/04/2021, secondo il nuovo MTR e i dettami della deliberazione ARERA n.443/2019 del 31.10.2019 e dei documenti ad esso allegati;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui agli allegati prospetti da 1^a 4 **(Allegati Prospetti da 1 a 4)** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommata l'aliquota d'imposta sulle funzioni ambientali il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinata dalla Provincia di Latina con Decreto del presidente della Provincia n.64 del 30/10/2020, nella misura del 5%;

di stabilire per l'anno 2021 la Tari sarà riscossa in acconto e saldo, che l'acconto è calcolato sulla base delle tariffe approvate con Deliberazione di C.C. n. 49 del 22/09/2020 per l'anno 2020 nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni dichiarate e comunicate in un'unica rata di **acconto avente scadenza il 30/11/2021;**

di stabilire che il saldo, a conguaglio della TARI dovuta sull'importo già addebitato a titolo di acconto, è calcolato sulla base delle disposizioni regolamentari e delle nuove tariffe approvate per l'anno 2021, secondo quanto stabilito nelle citate deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 di ARERA, sui contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione, in un'unica soluzione con la seguente scadenza: **rata unica saldo al 30/12/2021;**

di quantificare per la annualità 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 e dell'art 24 comma 2 lett b) del vigente Regolamento TARI, in € 50.000,00, la riduzione dal pagamento della TARI a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in possesso dei requisiti di seguito elencati:

1) essere regolarmente iscritte all'apposito albo comunale nelle more dell'istituzione del registro unico nazionale,



2) l'agevolazione è riconosciuta limitatamente all'immobile, di proprietà, in affitto o in comodato, dove svolgono la propria attività e nel quale non risultano essere residenti nuclei familiari"

3) presentazione di apposita richiesta entro i termini previsti da un successivo atto dirigenziale;

di provvedere alla copertura della predetta agevolazione, come previsto dal comma 7 lett b, dell'art 24 del vigente Regolamento TARI, mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune; di demandare al Responsabile del Servizio Entrate tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Quirino Volpe

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

Visto:

il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990;

che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione di cui al report allegato generato dal sistema informatico "Consigli cloud" .

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione di immediata eseguibilità delle delibera, votata con separata votazione, di cui al report allegato generato dal sistema informatico "Consigli cloud".



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Colazingari Massimiliano

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)